

- **CAPPOTTO TERMICO SUI PROSPETTI**

Domanda 3

Caso di edificio in centro storico soggetto a restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo.

Risposta

Cappotto non ammesso.

La casistica è pienamente disciplinata dall'art. 10 comma 8 dell'allegato A2 del RUE vigente come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 2021, entrata in vigore il 19/01/2022. Nel comma citato infatti si specifica che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali non sono ammessi per gli immobili assoggettati a "restauro scientifico" e a "restauro e risanamento conservativo".

Domanda 4

Caso di edificio in centro storico non vincolato ma con facciata continua rispetto agli immobili confinanti.

Risposta

Cappotto non ammesso.

La casistica è pienamente disciplinata dall'art. 10 comma 8 dell'allegato A2 del RUE vigente come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 2021, entrata in vigore il 19/01/2022. Il comma citato infatti prevede che nei fronti degli edifici prospicienti la pubblica via non sono ammessi gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali. In particolare gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali sugli edifici assoggettati a "ristrutturazione edilizia" non sono ammessi se comportano occupazione permanente di suolo pubblico e/o se si determina alterazione alla complanarità dei fronti come nel caso di cortina continua di edifici.